



Roma, 12/10/2009

*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

All' Associazione Italiana Liberi Subacquei

Direzione generale per il trasporto marittimo e
per vie d'acqua interne
Divisione 6
REGISTRO UFFICIALE

10127 ROMA -

Pro

<p>M TRA TRMAR Direzione Generale per il Trasporto Marittimo, Lacuale e Fluviale</p> <p>REGISTRO UFFICIALE Prot: 0001789-02/02/2009-USCITA</p>

Oggetto: Quesiti sul regolamento attuativo del codice della navigazione da diporto (D.lgs. 171/2005).

Codesta Associazione, con messaggio di posta elettronica inviato all'URP in data 9 ottobre u.s. e successivamente inoltrato a questa Divisione, ha richiesto alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del decreto 146/2008, attuativo dell'art. 65 del codice della nautica da diporto, ed in particolare sugli artt. 90 e 91 concernenti disposizioni sull'attività subacquea.

In merito ai quesiti esposti si trasmette, in allegato, copia della corrispondenza intercorsa tra questa Direzione Generale e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto con il quale sono state fornite ad altra associazione del settore risposte a quesiti analoghi a quelli proposti.

Per quanto riguarda infine il chiarimento richiesto sull'impiego del pedagno o pallone di superficie gonfiabile previsto nell'art. 91, comma 3, si ritiene che non sia sanzionabile il subacqueo che ne faccio uso, ma solo nel caso indicato nell'articolato stesso e cioè per distacco accidentale dal gruppo in immersione, restando invece escluso il caso di un impiego sistematico al momento della risalita in superficie. Anche per le immersioni effettuate individualmente è evidente che il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con il galleggiante previsto dallo stesso art. 91, comma 1, non essendo il pedagno o pallone gonfiabile un segnalamento alternativo ma solo una dotazione di emergenza da utilizzare quando si verifica per cause tecniche o di forza maggiore l'allontanamento dal segnalamento principale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Maria Pujia

Pujia



Roma, 23 GEN. 2009

*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8.12.2007, n. 271)

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO
MARITTIMO, LACUALE E FLUVIALE
DIVISIONE 6

Al Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto
Reparto II – Ufficio 2
SEDE

MINFTRA – DNAVIG
REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 1031 USCITA

Oggetto: A.DI.SU.B. – Associazione Didattiche Subacquee. Richiesta di chiarimenti in merito alle disposizioni del Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto (D.M. 146/08).

Riferimento foglio n. 113398 in data 4.12.2008.

Con il foglio in riferimento, codesto Comando Generale ha trasmesso una nota formulata dall'Associazione in oggetto, concernente alcuni quesiti connessi all'applicazione dell'art. 90 del D.M. 146/2008. La norma in questione è inserita, come noto, all'interno del Titolo III – Capo III – specifico per le norme di sicurezza delle unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo.

In merito ai quesiti proposti, si concorda con le valutazioni espresse da codesto Comando Generale, in particolare nell'indicare la necessità di iscrizione nei registri per le sole imbarcazioni da diporto, qualunque siano le finalità di impiego. Inoltre, per l'utilizzo dei natanti come unità appoggio nelle attività subacquee (ma anche nelle altre attività a fini commerciali) viene effettuato il corretto rimando alle specifiche disposizioni dell'art. 27, comma 6, del d. lgs. 171/2005 che attribuisce alle competenti autorità marittime o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali, il compito di disciplinare la materia per mezzo di apposite ordinanze.


Con riguardo all'insieme delle disposizioni sulla sicurezza previste nell'articolo in esame, appare evidente che le stesse vadano applicate solo nei confronti delle unità direttamente al servizio di centri diving o di organizzazioni didattiche subacquee, considerata anche la specialità e l'insieme delle dotazioni richieste, non obbligatorie invece in caso di immersioni svolte da subacquei con l'utilizzo di unità private.

**MINUTA
SCARICATO**

Da ultimo, per quanto concerne i contenuti del comma secondo, il quale prevede la presenza a bordo di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo, si ritiene che pur nella genericità della disposizione, tale assunto non debba necessariamente riferirsi ad un soggetto munito di brevetto subacqueo, ma piuttosto a qualsiasi persona che abbia conoscenze sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso e consentire eventualmente il successivo ricovero del malato in centri specializzati nel trattamento delle patologie subacquee (MDM, embolie, ecc.).

Le determinazioni illustrate possono essere oggetto di divulgazione presso gli uffici periferici dipendenti ed i Comandi della altre forze di polizia operanti in acque marittime ed interne nonché presso altri organi e operatori del settore.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Enrico Maria Pujia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'EM Pujia', written over the printed name of the Director General.



DIV 6/4

00144 - Roma

p.d.c. 06-59084631

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
RAMO TRASPORTI (D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271)
**Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto**

**AI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**
Direzione generale del trasporto
marittimo, lacuale e fluviale
SEDE

Reparto II - Ufficio 2

Indirizzo Telegrafico: MARICOGECAP

M TRA
CGCP
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto

REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0113398-04/12/2008-USCITA
02.02

DIREZIONE GENERALE
MARITTIMO

- 4 DIC. 2008

SEGRETERIA

ARGOMENTO: A.DI.SUB Associazione Didattiche Subacquee. Richiesta di chiarimenti in merito alle disposizioni del Regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto (D.M. n. 146/08).

(Spazio riservato a protocolli, visti e decretazioni)

Per il seguito di competenza, si trasmette la nota s.n. pervenuta in data 29/10/2008, ad opera dell'Associazione in argomento.

Al riguardo e a titolo di contributo di pensiero, si partecipa che, esaminati i quesiti posti dalla citata Associazione, sembra potersi condividere con quanto dalla stessa proposto in relazione a ciascuno di essi.

In particolare, per quanto concerne il dubbio circa la necessità di iscrizione dei natanti da diporto utilizzati come unità appoggio da parte di centri diving, l'impianto normativo codicistico appare abbastanza chiaro e univoco nell'indicare l'obbligo di iscrizione per le sole imbarcazioni da diporto, a prescindere dall'utilizzo a fini commerciali di cui all'art. 2, riservando la disciplina dell'utilizzo commerciale dei natanti (ivi compreso quello di unità appoggio a centri d'immersione) alle locali ordinanze del Capo di circondario marittimo.

~~Circa le dotazioni obbligatorie di sicurezza per le suddette unità appoggio, sembra ugualmente pacifico che le pertinenti disposizioni del D.M. n. 146/08 si applichino solo a quelle unità utilizzate da centri di immersione professionali, quali elementi dell'organizzazione sportivo-dilettantistica in quanto tale, e non anche quando una comune unità da diporto privata, fosse utilizzata per effettuare escursioni subacquee da parte dello stesso proprietario e relativi ospiti. Sembra, infatti, che in tal caso l'unità non muti la propria destinazione per il solo fatto di costituire il mezzo di trasporto di un gruppo di escursionisti subacquei ospiti dello stesso proprietario del mezzo nautico.~~

MINFTRA

DNAVIG

Dir. Gen. per la navigazione ed il trasporto marittimo e interno

REGISTRO UFFICIALE

Prot. 20509 Roma
9 DIC. 2008
GRESSO

CLASS

Infine, per quanto attiene ai requisiti che deve possedere la persona la cui presenza è richiesta a bordo dell'unità appoggio, sembra potersi condividere l'interpretazione proposta dalla citata Associazione. Si ritiene, infatti, che il termine "subacqueo" non sia tanto riferito ad una caratteristica della persona, quanto al tipo di competenza in materia di "primo soccorso" di cui la stessa deve essere dotata.

Si resta, quindi, in attesa delle determinazioni che codesta Direzione generale riterrà opportuno adottare e che, se ritenuto, potranno costituire elementi di indirizzo dell'attività dei dipendenti Uffici periferici del Corpo, oltre che oggetto di risposta all'Associazione richiedente.

IL CAPO REPARTO
C.A. (CP) Felice ANGRISANO